



PIANO STRATEGICO  
DELLA **PAC**  
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



SVILUPPO RURALE  
**CALABRIA**  
2023-2027

# Bando SRA14

## Disposizioni Procedurali



PIANO STRATEGICO  
DELLA **PAC**  
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



## Sommario

<b>DISPOSIZIONI PROCEDURALI</b>	<b>3</b>
<u>1.1</u> MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	3
<u>1.2</u> DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	3
<u>1.3</u> DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO	4
<u>1.4</u> CONSERVAZIONE DELLA DOMANDA	4
<u>1.5</u> TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	4
<u>1.6</u> MODIFICA DELLA DOMANDA INIZIALE	4
<u>1.7</u> ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA	5
<u>1.8</u> VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI	5
<u>1.9</u> ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE	5
<u>1.10</u> DOMANDE DI PAGAMENTO	6
<u>1.11</u> VARIAZIONE DELLE UBA AMMESSE AD IMPEGNO DURANTE IL CORSO DEL QUINQUENNIO DI IMPEGNO O CON LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PER L'ASSUNZIONE DI NUOVI IMPEGNI	6
<u>1.12</u> CONTROLLI E SANZIONI	6
<u>1.13</u> SUBENTRO NELL'IMPEGNO	7
<u>1.14</u> PRESCRIZIONI GENERALI	7



PIANO STRATEGICO  
DELLA PAC  
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



## DISPOSIZIONI PROCEDURALI

---

### 1.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

---

Le domande, volte ad ottenere la concessione degli aiuti, formulate esclusivamente sugli appositi modelli (è obbligatorio compilare i campi relativi all'indicazione dei recapiti telefonici e della PEC dei soggetti richiedenti), devono avvenire per via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore ARCEA, disponibili mediante il portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)), per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP ARCEA.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che perverranno con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Le informazioni contenute nel fascicolo aziendale costituiscono parte integrante e sostanziale dell'istanza presentata, necessarie ai fini dell'ammissibilità della stessa.

È fatto obbligo a tutti i beneficiari di rilasciare la domanda di sostegno/pagamento annuale previa costituzione, aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale e allineamento anche alla BDN, ove previsto dal bando (aziende zootecniche), secondo quanto previsto dalla normativa vigente in merito (DPR 503 del 01/12/1999 e s.m.i.).

La non corrispondenza dei dati indicati nel fascicolo aziendale con quelli riportati nella domanda di sostegno/pagamento comporta la non ammissibilità della domanda e la decadenza dei benefici eventualmente concessi in qualsiasi fase accertata.

L'utente abilitato completata la fase di compilazione della domanda, effettua la stampa del modello da sistema contrassegnato con un numero univoco (barcode) e, previa sottoscrizione da parte del richiedente, procede con il rilascio telematico attraverso il Sian che registra la data di presentazione.

Si evidenzia che, solo con la fase del rilascio telematico la domanda s'intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore ARCEA (N.B.: la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda all'Organismo Pagatore ARCEA).

Le domande di sostegno inerenti ai nuovi impegni avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; successivamente, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno successivo, nei termini di presentazione fissati dal decreto.

### 1.2 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

---

La presentazione delle domande di sostegno/pagamento, come illustrato nel punto presente, presuppone l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore ARCEA.

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa. La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente è tenuto a sottoscrivere, sia come requisiti e prescrizioni che l'azione prevede e sia come impegno a rispettarli per l'intero periodo di esecuzione/attuazione.

I dati e le dichiarazioni contenuti e sottoscritti dagli interessati nelle domande devono essere veritieri e hanno valore di dichiarazioni sostitutive di atto di certificazione e di atto di notorietà rilasciate ai sensi del "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione Amministrativa"



PIANO STRATEGICO  
DELLA PAC  
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



SVILUPPO RURALE  
CALABRIA  
2023-2027

(D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). Se nel corso dei controlli, anche effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sono individuate delle irregolarità o delle omissioni, rilevabili d'ufficio non costituenti falsità, si darà notizia all'interessato di tale irregolarità. In mancanza di regolarizzazione o di completamento della dichiarazione, il procedimento non ha seguito. Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (articolo 75 - Decadenza dai benefici). Per tutte le misure si farà riferimento alla documentazione necessaria alla costituzione del fascicolo aziendale.

### 1.3 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

---

Ai fini dell'istruttoria della domanda di sostegno va prodotta la seguente documentazione: certificato di iscrizione al LG o RR, con identificativo capo e numero di iscrizione.

La documentazione in formato PDF, debitamente firmata dall'organismo detentore dei LG e/o RR dovrà essere trasmessa, dal beneficiario o dal proprio CAA, al seguente indirizzo PEC **dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it**. La mancata del certificato richiesto comporterà la non ricevibilità e non ammissibilità della domanda di sostegno/pagamento

### 1.4 CONSERVAZIONE DELLA DOMANDA

---

La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, deve essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA). La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno

### 1.5 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

---

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01.01.24 così come previsto dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – MASAF, con il Decreto Ministeriale n. 0147385 del 9.03.2023, integrato con il Decreto Ministeriale n. 20756 del 9.05.2024 è fissata al 1 luglio 2024, salvo ulteriori proroghe. Per le domande presentate oltre il termine del 1° luglio 2024 si applicano le riduzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42. Le modifiche apportate alle domande presentate entro il termine di cui al comma 1, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati, compresi le UBA ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande tardive purché presentate entro il 26 luglio 2024. Le domande e le modifiche presentate oltre il 26 luglio 2024 sono irricevibili.

### 1.6 MODIFICA DELLA DOMANDA INIZIALE

---

Le modifiche alla domanda iniziale possono essere effettuate secondo le istruzioni operative ARCEA.



PIANO STRATEGICO  
DELLA PAC  
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



SVILUPPO RURALE  
CALABRIA  
2023-2027

## 1.7 ERRORI SANABILI O PALESI, DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA, DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

---

Le domande di sostegno, o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati, nei casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

Si considera errore palese quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie di livello preliminare.

Vengono indicate le seguenti tipologie di errori che sono essere considerate errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati).

NON si considerano errori palesi e pertanto non sono soggetti alla disciplina di cui al comma 1 del presente paragrafo e non saranno emendabili:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per la ricevibilità o necessaria per l'ammissibilità;

la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi.

La comunicazione di correzione e adeguamento di errori palesi può essere presentata solo relativamente alle domande di sostegno.

Per le domande di pagamento, in caso di errori palesi, esse potranno essere ritirate mediante la presentazione di una richiesta di annullamento, finalizzata alla successiva ripresentazione della domanda di pagamento corretta."

## 1.8 VARIAZIONI ED INTEGRAZIONI

---

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata. Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza al termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio.

## 1.9 ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

---

Le domande di sostegno verranno istruite per la ricevibilità e ammissibilità da una commissione appositamente nominata dall'autorità di gestione regionale. Le verifiche istruttorie verranno realizzate con elaborazioni informatiche e, una volta ultimate, sarà stilata una graduatoria provvisoria avverso la quale potrà essere presentata motivata istanza di riesame in autotutela, nel termine di 10 giorni dalla sua pubblicazione.



PIANO STRATEGICO  
DELLA PAC  
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



A seguito dell'esame delle istanze in autotutela, effettuata dalla medesima commissione, verrà stilata una graduatoria definitiva che in funzione dei premi definiti e della dotazione dell'annualità, riporterà l'elenco dei beneficiari ammessi a finanziamento.

Tali beneficiari, in elenco positivo ammissibile a finanziamento, assumeranno l'impegno per il quinquennio 2023/2027.

La domanda di sostegno, quando risulta inclusa nell'elenco delle domande ammesse a finanziamento, avrà automaticamente valenza di domanda di pagamento per il primo anno

### 1.10 DOMANDE DI PAGAMENTO

---

I beneficiari ammessi in domanda di sostegno dovranno annualmente presentare domanda di pagamento. La mancata presentazione della domanda di pagamento, per una sola annualità, non determinerà automaticamente la decadenza della domanda di sostegno qualora si possa dimostrare, dalla certificazione in possesso dell'organismo di controllo, il mantenimento dell'impegno in relazione alle particelle indicate nella domanda di sostegno.

Si precisa che le UBA ammesse a pagamento devono essere iscritti a Libro Genealogico (LG) o al Registro di Razza (RR), nel caso in cui le UBA detenute siano rispondenti alla richiesta di pagamento ma non risultino essere iscritte a LG o RR il beneficiario andrà incontro a riduzioni e sanzione del premio fino alla decadenza del beneficio.

### 1.11 VARIAZIONE DELLE UBA AMMESSE AD IMPEGNO DURANTE IL CORSO DEL QUINQUENNIO DI IMPEGNO O CON LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PER L'ASSUNZIONE DI NUOVI IMPEGNI

---

Durante il corso del quinquennio di impegno non sono ammesse a pagamento variazioni in aumento delle UBA ammesse con la domanda di sostegno e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20%.

Nell'anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di UBA tra quella accertata nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.

La riduzione, nel corso del periodo d'impegno, delle UBA ammessa nella domanda di sostegno iniziale (annualità 2024) per una percentuale superiore al 20%, comporterà la decadenza totale dei benefici previsti dall'Azione con obbligo di restituzione dei premi qualora precedentemente erogati.

Ciò tuttavia non avviene se le UBA sono ridotte per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, così come definite dall'art. 3 del Reg (UE) 2116/2021, tale circostanza va comunque trasmessa alla seguente PEC [dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it](mailto:dipartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it).

### 1.12 CONTROLLI E SANZIONI

---

Per quanto riguarda le penalità previste per il mancato rispetto degli impegni e degli obblighi da parte dei beneficiari si rimanda a quanto disposto e approvato dall'Organismo pagatore Arcea in merito a sanzioni e riduzioni, nelle specifiche istruzioni operative. Restano comunque ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento



PIANO STRATEGICO  
DELLA PAC  
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE



### 1.13 SUBENTRO NELL'IMPEGNO

---

Per le UBA (capi iscritti) oggetto di impegno, specie e razza, fatti salvi i casi di forza maggiore connessi al decesso del beneficiario (gestiti con apposita procedura), nell'arco del quadriennio, è ammesso un solo cambio di beneficiario; in tal caso il beneficiario iniziale può cedere totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, se questi subentrano per il restante periodo rilasciando specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo, trasmettendo alla seguente PEC **diartimento.agricoltura@pec.regione.calabria.it**, una comunicazione di subentro ed il certificato di iscrizione a LG o RR dei capi a cui subentra.

Il rilascio informatico della domanda di cambio beneficiario sul portale SIAN da parte del subentrante che dimostri di possedere le condizioni di ammissibilità agli interventi previsti dal presente intervento, assolve parzialmente a tale adempimento, che va completato con la trasmissione dei certificati di iscrizione a LG o RR.

Il subentrante che intende proseguire l'impegno, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'aggiornamento o la creazione del proprio fascicolo aziendale, fornendo la documentazione relativa ai titoli di possesso.

Nel caso di cambio beneficiario conseguente al decesso del richiedente/beneficiario, è indispensabile procedere alla costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale, dandone comunicazione agli uffici competenti per l'istruttoria delle domande.

Il cessionario che ha presentato comunicazione di subentro potrà presentare la domanda di pagamento alla prima scadenza annuale successiva al subentro medesimo, attenendosi alle procedure rese disponibili dall'organismo pagatore ARCEA.

Resta comunque inteso che dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento, sono conferiti al cessionario. Pertanto, le riduzioni ed esclusioni che dovessero essere applicate ai pagamenti, a causa di irregolarità o mancato rispetto di impegni, anche se relative agli anni precedenti, con i conseguenti recuperi di contributi già erogati, saranno a carico del cessionario a partire dal momento di presentazione, da parte di quest'ultimo, della prima domanda di pagamento.

### 1.14 PRESCRIZIONI GENERALI

---

Alle domande di sostegno e di pagamento ammesse a finanziamento con la graduatoria definitiva, i premi richiesti dai beneficiari, potranno essere oggetto di riduzione o di esclusione, sulla base dei controlli amministrativi effettuati. Ivi compresi, il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e le procedure di Verificabilità e Controllabilità degli Interventi (Ve.C.I.), implementate e validate congiuntamente, dall'Autorità di Gestione e da ARCEA. Ciò, nel rispetto degli adempimenti previsti dalle vigenti normative comunitarie e nazionali, nonché atti regionali, per evitare rischi connessi o doppio finanziamento, il cui controllo compete ad ARCEA nella fase di pagamento.

Allo stato, la liquidazione delle domande di pagamento dovrà avvenire entro il 30 giugno dell'anno civile successivo a quello di riferimento della domanda; per termini successivi, è fatta salva la quota di riserva comunitaria prevista. Il beneficiario che presenta la domanda di sostegno e di pagamento, esenta da responsabilità la Regione Calabria dagli scaturenti contenziosi per le eventuali anomalie dovute agli applicativi informatici SIAN e/o alla gestione ed informatizzazione dei controlli delle domande estratte a campione, le cui competenze sono dell'organismo pagatore ARCEA.



PIANO STRATEGICO  
DELLA **PAC**  
IL FUTURO DELL'AGRICOLTURA SOSTENIBILE

